

AVVISO

PER INVIARE UNA NUOVA DOMANDA DI MEDIAZIONE UTILIZZARE IL MODELLO DI DOMANDA IN FORMATO DOC, SCARICABILE DAL MENU', ALLA VOCE MODULISTICA.

SEMPRE DAL MENU', ALLA VOCE MODULISTICA, SONO PUBBLICATE LE TABELLE CON INDICAZIONE DELLE SPESE DOVUTE, IN FUNZIONE DEL VALORE DELLA LITE.

PER CHI UTILIZZA LA FUNZIONE "*AVVIA MEDIAZIONE ONLINE*" SI SOTTOLINEA CHE PER LE SPESE DI MEDIAZIONE SI DEVE FAR RIFERIMENTO AL NUOVO D.M. 150/2023.

PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO

Il novello **D.M. 150/2023** si snoda in ben 49 articoli (al posto dei 21 precedenti del decreto oggi abrogato) e ivi si illustrano i requisiti (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6 efficienza, art. 17 trasparenza) richiesti agli Organismi e ai mediatori per l'iscrizione nel registro ministeriale, oltre che i presupposti formativi per l'iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all'aggiornamento e alla formazione continua (art. 24 e 25).

Riforma Cartabia: tra le novità.

Tra le numerose novità, rientrano le nuove tariffe.

- Le nuove indennità (e quella di primo incontro).

Il Decreto rinnova la materia dei costi della mediazione e viene introdotta una aggiornata tabella ministeriale delle spese secondo un diverso criterio di determinazione basato sulla distinzione e sull'applicazione delle tre seguenti voci (art. 28):
spese di avvio, indennità di primo incontro e indennità di mediazione (art. 30).

Mediazione: le novità in vigore dal 15 novembre 2023.

Novità assoluta appare infatti l'introduzione dell'indennità del primo incontro di mediazione

Insieme alle spese di avvio della procedura, dunque, ciascuna parte istante e/o aderente dovrà versare all'Organismo l'indennità di primo incontro, prevista in tre diversi importi secondo scaglioni di valore (art. 28 comma 4), modulati sia tra minimo e massimo sia a seconda che trattasi di mediazione volontaria, delegata o condizione di procedibilità. Ciò per i procedimenti incardinati dal 15.11.2023.

Per lo svolgimento del primo incontro l'Organismo dovrà mettere a disposizione delle parti e del mediatore una durata temporale non inferiore alle due ore, con possibilità di estenderla nell'ambito della medesima giornata, e l'incontro potrà concludersi con un accordo o con un verbale negativo ovvero potrà essere differito in altra successiva data e orario per la prosecuzione.